Lunedi' 06/10/2025

Lavoratori sportivi: chiarimenti Agenzia Entrate su compensi, premi e Irap

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con risposta ad interpello di consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre, lâ€™Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi dei lavoratori sportivi, alla luce della riforma introdotta dal Dl n. 36/2021, che ha ridefinito le regole per professionisti e dilettanti.
Cinque i chiarimenti forniti:
Compensi fino a 15.000 euro â€“ Per i lavoratori sportivi dilettanti con contratti di lavoro autonomo, non si applica la ritenuta dâ€™acconto fino alla soglia complessiva annua di 15.000 euro, a condizione che il percipiente rilasci apposita autocertificazione.
Soglia e regime forfetario â€“ I compensi che eccedono i 15.000 euro costituiscono reddito imponibile; solo tali importi concorrono alla base di calcolo sia per la determinazione del reddito di lavoro autonomo sia per lâ€™applicazione del regime forfetario.
Cause ostative al forfetario â€“ Per verificare lâ€™accesso al regime agevolato dal 2024 si considerano esclusivamente i rapporti di lavoro sportivo avviati dal 1Â° luglio 2023, non quelli precedenti che generavano â€œredditi diversiâ€•.
Premi sportivi â€“ Lâ€™Agenzia distingue tra premi veri e propri e somme corrisposte come parte della retribuzione contrattuale. Restano escluse dalla ritenuta a titolo dâ€™imposta le somme che atleti e tecnici dilettanti percepiscono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo, anche se indicate come â€œpremi di risultatoâ€•: si tratta infatti di componenti variabili della retribuzione, che vanno tassate insieme alla parte fissa secondo le regole proprie della categoria reddituale (subordinato o autonomo).
Non sono soggetti a ritenuta nemmeno i premi corrisposti direttamente allâ€™ente sportivo e non al singolo atleta.Â Diversamente, le somme corrisposte dalle Federazioni sportive a professionisti convocati in Nazionale (per premi o per la partecipazione a raduni di preparazione) ricadono nella disciplina dellâ€™art. 36, comma 6-quater, Dlgs n. 36/2021 e sono quindi assoggettate alla ritenuta del 20% prevista dallâ€™art. 30 del Dpr 600/1973, poichÃ© considerate attivitÃ svolte nellâ€™ambito del dilettantismo federale.
Infine, se le somme derivano da un contratto diretto tra il professionista e la Federazione, esse costituiscono compensi di lavoro (subordinato o autonomo) e sono tassati secondo le regole ordinarie.
Irap â€“ I compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nel dilettantismo inferiori a 85.000 euro non concorrono alla base imponibile. Se un compenso raggiunge o supera tale soglia, rileva invece per intero senza applicazione di franchigia.

https://www.agenziaentrate.gov.it